

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

**SCADENZARIO**

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

**MESE DI DICEMBRE ●●●**

**16 VENERDÌ**  
**INPS**

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla Gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Le aliquote per il 2011 sono rimaste invariate in quanto con l'art. 1, comma 39, della legge di stabilità 2011 n. 220 del 13-12-2010 (Supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2010) è stato abrogato l'art. 1, comma 10, della legge 24-12-2007 n. 247 (Finanziaria per il 2008) che ne prevedeva l'aumento in misura pari allo 0,09%.

Si vedano anche le circolari Inps n. 13 del 2-2-2010 e n. 30 del 9-2-2011 reperibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

**CONDOMINI**

**Versamento ritenuta 4%.** Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico,

non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

**EMERGENZA LINGUA BLU**

**Versamento rata contributi sospesi.** Le aziende zootecniche colpite dall'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Tardivo versamento imposte e tributi.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 novembre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili) o al 3° trimestre 2011 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 novembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di ottobre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 novembre scorso, in tutto o in parte, l'eventuale nona e ultima rata dell'Iva a saldo per il 2010 dovuta in base al piano di rateazione prescelto;
- i contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2011, non hanno versato entro il 16 novembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1,5% rapportati ai giorni di ritardo al versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

**27 MARTEDÌ**  
**ENPAIA**

**Denuncia e versamento contributi.** I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it); si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

**IVA**

**Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di novembre.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell'Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e a pag. 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

**Accanto per l'anno 2011.** Scade il termine per l'eventuale versamento dell'acconto Iva da parte dei soggetti tenuti a tale obbligo. Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 on line utilizzando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono maggiorare l'acconto dell'1% a titolo di interessi.

Tra le diverse cause che determinano l'esonero dall'obbligo del versamento si segnalano le seguenti:

- cessazione dell'attività entro il 30-11-2011 (contribuenti mensili) o entro il 30-9-2011 (contribuenti trimestrali);
- inizio dell'attività nel corso del 2011;
- versamento dell'acconto inferiore a 103,29 euro;
- nell'ultimo periodo del 2011 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) risulta un credito Iva oppure un debito Iva che

fa scaturire un acconto Iva inferiore al minimo dovuto (103,29 euro);

- previsione di chiudere l'ultimo periodo del 2011 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) con un credito Iva o con un debito Iva che dà un acconto inferiore a 103,29 euro;
- registrazione nell'anno 2011 soltanto di operazioni esenti o non imponibili;
- essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del dpr 633/1972.

Data la complessità del calcolo dell'acconto, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

Si veda anche l'articolo pubblicato su questo numero a pag. 32.

#### IVA 21%

**Correzione fatture emesse.** Scade il termine per regolarizzare senza sanzioni le fatture emesse dal 17 al 30-9-2011 (contribuenti Iva trimestrali) e dal 17-9-2011 al 30-11-2011 (contribuenti Iva mensili) con l'erronea applicazione dell'aliquota Iva del 20% anziché quella del 21%; si ricorda che l'aumento di un punto percentuale è stato stabilito con l'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 138 del 13-8-2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14-9-2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16-9-2011.

Con la circolare n. 45/E del 12-10-2011 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la re-

golarizzazione si perfeziona con l'emissione, ai sensi dell'art. 26 del dpr n. 633/1972, di nota di variazione in aumento per la differenza di imposta e con il relativo versamento entro le seguenti scadenze:

- per i contribuenti con liquidazione mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto Iva (cioè oggi), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16-3-2012), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto Iva (cioè oggi), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16-3-2012), per le fatture emesse nel quarto trimestre 2011.

Il versamento della maggiore imposta dovuta deve essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento; sono altresì dovuti gli interessi se le scadenze sopra indicate comportano un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.

I cessionari e i committenti che hanno acquistato beni o servizi nell'esercizio della loro attività sono obbligati, entro il trentesimo giorno da quello della registrazione, a regolarizzare le fatture ricevute con la indicazione della minore aliquota (art. 6 comma 8

**ILSA**  
AGROTECNOLOGIE  
www.ilsagroup.com

**OOHH... ILSA!**

**GELAMIN**  
GELATINA FLUIDA PER USO AGRICOLO

**ILSA DRIP forte**  
**ILSACTIVE finale**

Ilsdrip Forte e Ilsactive Finale hanno tutta la forza della matrice Gelamin

**GELAMIN, NEL SUO CAMPO NON C'E' CONFRONTO.**

Vincono per forza le colture nutrite con i prodotti a base di Gelamin, perchè l'esclusiva matrice organica fluida di ILSA, completamente naturale, risultato di innovazione, continua ricerca e sperimentazione, garantisce una straordinaria efficienza agronomica, grazie all'elevata presenza di azoto organico e amminoacidi facilmente disponibili per le piante. Gelamin, utilizzato in fogliare o in fertirrigazione, ha attività nutrizionale e biostimolante, che assicura produzione e qualità con vantaggi economici indiscutibili.

**Le colture nutrite con prodotti a base di Gelamin vincono ogni sfida!**

del decreto legislativo 18-12-1997, n. 471); nel caso specifico, qualora non abbiano ricevuto la fattura integrativa, possono effettuare la regolarizzazione oltre tale termine ma comunque entro il 30-4-2012.

Si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 35/2011 a pag. 27.

## 29 GIOVEDÌ DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLI UNICO 2011, IRAP 2011 E IVA 2011

**Tardiva presentazione telematica.** Scade il termine per presentare tardivamente in via telematica (entro 90 giorni dal termine scaduto il 30-9-2011) le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2010 modello Unico 2011, modello Irap 2011 (dal 2009 non più compreso in Unico) e modello Iva 2011 (per i contribuenti non obbligati a presentarlo con il modello Unico 2011). La presentazione con ritardo superiore a 90 giorni viene considerata omessa a tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte indicate.

L'inoltro telematico potrà avvenire direttamente via internet previa abilitazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate. Si ricorda che la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarda pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).

Inoltre dall'anno scorso possono presentare la dichiarazione Iva in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale; per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010 e 19/2011, rispettivamente a pag. 82, 32 e 30, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E e 16/E, rispettivamente, dell'11-3-2011 e del 19-4-2011.

La tardiva presentazione dei modelli Unico 2011, Irap 2011 e Iva 2011 comporta l'applicazione della sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo arrotondato per troncamento dei decimali della normale sanzione di 258 euro) per ogni tipo di dichiarazione contenuta nell'Unico 2011 (redditi, Iva, ecc.) e per i modelli Irap 2011 e Iva 2011.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2011 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), al-

lo speciale inserto ne *L'Informatore Agrario* n. 19/2011 pubblicato a pag. 35 e seguenti e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2011 a pag. 29.

### ICI

**Tardiva presentazione dichiarazione per le variazioni avvenute nel 2010.** La dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2010 doveva essere presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2010, vale a dire entro il 30 settembre scorso per i contribuenti che presentano la dichiarazione modello Unico 2011 in via telematica.

Coloro che non vi hanno adempiuto possono regolarizzare l'omissione presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal termine originario, vale a dire entro oggi, beneficiando della sanzione ridotta pari al 10% dell'imposta dovuta (un decimo della normale sanzione del 100%) con un minimo di 6 euro.

Il modello di dichiarazione Ici, e relative istruzioni, è stato approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12-5-2009 ed è disponibile sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)

Per altre informazioni sull'Ici si rimanda agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 23/2011, 33/2011 e 44/2011, rispettivamente, alle pag. 28, 29 e 31, oltre ai vari articoli che riguardano l'imposizione o l'esenzione dei fabbricati rurali.

## 30 VENERDÌ REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° dicembre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° dicembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2012.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fiscoonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (nel Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati».

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità di quest'anno è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1-6-2011, consultabile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;

- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;

- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nella sopra richiamata circolare n. 26/E alla quale si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

A cura di  
**Paolo Martinelli**

Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI DICEMBRE ●●●

**30 VENERDÌ**  
RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposte e tributi.**

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti (titolari e non di partita Iva) che non hanno versato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, il secondo o unico acconto delle imposte e dei tributi dovuti per l'anno d'imposta 2011;

- i contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2011, non hanno versato entro il 30 novembre scorso, in tutto o in parte, l'ultima rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

**Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro 1 anno.**

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 novembre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-11-2011;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 novembre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-11-2011;

- i contribuenti che non hanno effettuato

entro il 30-12-2010 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-12-2010;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2010 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2010.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**31 SABATO**  
APICOLTURA

**Denuncia variazione apiari e alveari.**

Chiunque detiene apiari e alveari è tenuto entro oggi a denunciare, anche tramite le associazioni degli apicoltori, le variazioni verificatesi nell'anno in corso nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura pari almeno al 10% in più o in meno rispetto a quanto già denunciato.

La denuncia va presentata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente; chi inizia l'attività di apicoltore è tenuto a darne comunicazione sempre al servizio veterinario dell'Asl competente.

La mancata presentazione della denuncia o della comunicazione comporta l'impossibilità di beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Si veda sull'argomento la legge n. 313 del 24-12-2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31-12-2004) che ha disciplinato l'esercizio dell'attività di apicoltura.

**EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI**  
DALL'1-3-2011

**Presentazione dichiarazione dei redditi modello Unico 2011 e dichiarazione Ici.**

Per le persone decedute successivamente al 28-2-2011 gli eredi possono presentare la dichiarazione dei redditi e dell'Ici entro 6 mesi dalla normale scadenza dopo avere effettuato gli eventuali versamenti delle imposte e dei tributi dovuti dal *de cuius* a saldo per l'anno 2010.

Pertanto gli eredi hanno tempo fino a oggi per presentare la dichiarazione Ici per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2010 dal *de cuius* e la dichiarazione dei redditi del *de cuius* con il modello Unico 2011 tramite gli uffici postali; chi si avvale della trasmissione telematica, anche tramite gli intermediari abilitati, ha tempo fino al 31-1-2012. Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2010 il modello 730 per l'anno d'imposta 2009 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o

ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2011 presentato per conto del *de cuius*.

**IVA**

**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.**

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di novembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre, entro oggi si deve emettere e registrare apposita autofattura.

**Operazioni intracomunitarie agricolto-ri esonerati.**

I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

**Comunicazione mensile dati operazioni black list.**

I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di novembre 2011.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto

ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, 2/E e 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

Data la complessità dell'obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

### SCHEDA CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamen-

te mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

### CARBURANTI AGEVOLATI

**Ultimo prelievo.** Entro oggi è possibile prelevare i carburanti agevolati per le macchine agricole assegnati per il 2011 dal locale Ufficio Utenti macchine agricole (Uma) sulla base della richiesta inoltrata, di norma, tramite i Caa (Centri di assistenza agricola).

Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.

### INPS

**Invio telematico nuovo modello UniEMens.** I datori di lavoro devono presentare telematicamente entro oggi il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10), sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di novembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

**Contributi volontari.** È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 3° trimestre 2011, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il sito [www.inps.it](http://www.inps.it); si veda in particolare la circolare Inps n. 79 dell'8-6-2011 per le nuove modalità di pagamento.

### LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

**Presentazione domande per l'assegno al nucleo familiare.** I lavoratori autonomi iscritti all'Inps nella Gestione separata (collaboratori, amministratori di società, liberi professionisti, associati in partecipazione, ecc.), non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati, possono richiedere all'Inps, qualora ricorrano i presupposti, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare. Poiché tale diritto può essere esercitato nei limiti della prescrizione quinquennale, i lavoratori che intendono richiedere la prestazione dall'1-1-2007 devono presentare all'Inps la relativa domanda entro oggi.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), alla circolare Inps n. 138 del 19-7-2002 e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4-4-2002 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12-6-2002).

## TRASPARENZA FISCALE

### Trasmissione telematica dell'opzione.

Le società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), del dpr n. 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi) con esercizio coincidente con l'anno solare, soggetti all'imposta sul reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative), che intendono avvalersi per il triennio 2011-2013 del particolare regime di trasparenza fiscale in base agli articoli 115 e 116 del suddetto dpr n. 917/1986, devono entro oggi trasmettere all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, l'apposita comunicazione di opzione per tale regime di tassazione utilizzando il modello approvato con provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del 4-8-2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20-8-2004). Si vedano anche il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23-4-2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30-4-2004) e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E del 22-11-2004.

## LIBRO DEGLI INVENTARI

**Redazione e sottoscrizione.** I contribuenti che sono tenuti alla redazione e alla sottoscrizione del libro degli inventari devono provvedervi entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. L'adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Unico 2011 è scaduto il 30-9-2011.

## SCRITTURE CONTABILI MECCANOGRAFICHE

**Stampa su carta.** I libri contabili tenuti con sistema meccanografico sono considerati regolari se stampati su supporto cartaceo entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. L'adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Unico 2011 è scaduto il 30-9-2011.

## CAPITAL GAIN

**Opzione o revoca regime risparmio amministrato.** Scade il termine per esercitare, ovvero revocare, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul «capital gain» per l'anno 2012 secondo il metodo del patrimonio amministrato, mediante comunicazione scritta al soggetto incaricato della custodia o dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 21-11-1997 (pubblicato nel Supplemento or-



I carburanti agevolati assegnati per il 2011 vanno prelevati entro il 31 dicembre

dinario n. 2/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3-1-1998).

La scadenza interessa coloro che possiedono titoli, quote o certificati, diversi dalle partecipazioni qualificate, soggetti a imposta sostitutiva sul capital gain in caso di cessione, che sono in custodia o in amministrazione presso banche, Sim, o altri intermediari professionali autorizzati.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 52/E del 10-12-2004.

**Opzione o revoca regime risparmio gestito.** Scade il termine per esercitare, ovvero revocare, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul «capital gain» per l'anno 2012 secondo il metodo del risparmio gestito, mediante comunicazione scritta al soggetto gestore ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 21-11-1997 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3-1-1998).

La scadenza interessa coloro che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 23-7-1996, l'incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi a imprese.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 52/E del 10-12-2004.

## CAVALLI DA CORSA

**Termine per l'iscrizione nell'elenco dell'Unire.** I proprietari o gestori di almeno 5 cavalli da corsa regolarmente impiegati durante l'anno in gare ippiche organizzate dall'Unire (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine) devono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto dall'Unione al fine di poter applicare sui premi incassati l'Iva del 10% a partire dall'1-1-2012.

La summenzionata facoltà è stata introdotta con l'articolo 44 della legge n. 342 del 21-11-2000 collegata alla Finanziaria 2000 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 194/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25-11-2000); si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n. 207/E del 16-11-2000 al punto 2.1.4.

## REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2007 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 31-12-2007;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 31-12-2009;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 31-12-2007 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 31-12-2007 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-12-2009.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2011 a pag. 33.

## QUOTE LATTE

### Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.

I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

A cura di  
**Paolo Martinelli**

Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI DICEMBRE ●●●

**31 SABATO**  
**SPESOMETRO**

**Invio comunicazione per 2010.** Scade il termine per trasmettere in via telematica la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel 2010 di importo non inferiore a 25.000 euro.

Data la particolarità e unicità della scadenza si rimanda a quanto ampiamente chiarito nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 45/2011 a pag. 30 e alla circolare ministeriale n. 24/E del 30-5-2011.

**STUDI DI SETTORE**

**Segnalazione incongruenze.** Coloro che sono soggetti agli studi di settore possono entro oggi segnalare in via telematica eventuali circostanze in grado di giustificare lo

**Attenzione**

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni in seguito all'approvazione della manovra di Natale (cosiddetto decreto «Salva Italia») e dei provvedimenti a essa collegati. ●

scostamento dalle risultanze degli studi di settore, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi, relativamente all'anno d'imposta 2010.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 30/E del 28-6-2011 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**ANTIRICICLAGGIO**

**Novità per i libretti di deposito.** Con l'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6-12-2011 n. 201 (pubblicato lo stesso giorno nel Supplemento ordinario n. 251 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284), in corso di conversione in legge, è previsto che il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro rispetto al precedente limite di 2.500 euro stabilito dal 30 settembre scorso.

I libretti esistenti dovranno essere estinti o ricondotti entro oggi sotto il limite di 1.000 euro; è quasi certo che in sede di conversione in legge del decreto sarà stabilito un termine più ampio.

A ogni buon conto è opportuno rivolgersi al proprio istituto bancario per le necessarie spiegazioni.

## MESE DI GENNAIO ●●●

**10 MARTEDÌ**  
**FRANTOI E IMPRESE**  
**DI TRASFORMAZIONE**

**Invio dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola.** I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale Sian ([www.sian.it](http://www.sian.it)) direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative o i Caa.

Tra le informazioni assolutamente necessarie e obbligatorie da indicare vi sono i totali delle olive molite e/o trasformate, dell'olio